INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 6

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Versione in vigore dal 1 ottobre 2001, non più in vigore dal 28 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-materia-di-accise-sui-prodotti-petroliferi/art-6-agevolazione-per-le-reti-di-teleriscaldamento-alimentate-con-biomassa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it